

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIV**

Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Stefano Cardinali, Presidente

dott. Vittorio Carlomagno, Giudice rel.

dott. Claudio Tedeschi, Giudice ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. iscritta al N. xxxx del R.G.A.C. per l'anno 2021, rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 24.11.22,

CREDITORE CESSIONARIO,

tra

OPPONENTE

e

FALLIMENTO DEBITRICE, dichiarato con sentenza del OMISSIS, contumace,

OPPOSTO

conclusioni per parte opponente

ammettere al passivo del fallimento l'istante per la somma di euro 612.334,34 di cui euro 547.559,63 in via privilegiata ed euro 64.774,74 in via chirografaria.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

L'opposizione ha per oggetto il decreto del giudice delegato che, all'esito della verifica del passivo all'udienza del 20.10.21 ha ammesso la domanda di insinuazione al passivo proposta da **BANCO**, relativo al saldo di un mutuo ipotecario, per € 469.718,52 in chirografo, escludendo l'importo di € 142.615,85 ed escludendo il privilegio ipotecario.

L'opponente chiede l'ammissione per l'intero importo risultante dai conteggi prodotti in atti ed il riconoscimento del privilegio ipotecario, sulla base del quadro normativo e giurisprudenziale relativo ai rapporti fra esecuzione fondiaria e fallimento.

La curatela del fallimento è rimasta contumace.

Il giudice delegato, condividendo il parere del curatore, pur affermando che il credito residuo era indeterminabile, dovendo essere detratte le somme percepite dal creditore in sede di esecuzione individuale, non documentate, ha ammesso il credito per l'importo di € 469.718,52 risultante dalla contabilità della fallita, ha escluso gli interessi non essendo stati prodotti i relativi conteggi ed ha escluso il privilegio ipotecario essendo stato l'immobile già venduto in sede di esecuzione individuale.

Il credito ha origine dal mutuo con la **DEBITRICE** di euro 515.000,00.

I rilievi formulati in sede di verifica del passivo attengono esclusivamente al *quantum* ed al privilegio richiesto; nessun rilievo è stato formulato sull'*an*, essendo stato prodotto il contratto redatto per atto pubblico, e sulla legittimazione di **CREDITORE CESSIONARIO** s.r.l. quale acquirente del credito, documentata dall'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 50 Testo Unico Bancario.

CREDITORE CESSIONARIO s.r.l. ha esposto, sulla procedura esecutiva individuale:

che gli immobili ipotecati venivano pignorati ad istanza di **OMISSIS** nella procedura RGE OMISSIS del Tribunale di Roma;

di essersi costituita nell'esecuzione immobiliare ex art. 111 cpc, al fine di far valere le proprie richieste creditorie;

che gli immobili venivano aggiudicati in data 13.02.2020 dal Sig. OMISSIS al prezzo di euro 120.480,00;

che in data 20.05.2021 veniva depositato dal Delegato il piano di riparto nel quale si attribuiva la somma di euro 156.785,12 al creditore fondiario, in particolare euro 80.000,00 ex art. 41 Tub già incassati in data 14.04.2020;

che in data 07.06.2021 veniva approvato il piano di riparto ed in data 23.07.2021 veniva incassato daoil saldo di € 76.758,12.

CREDITORE CESSIONARIO s.r.l. si è quindi insinuato nel fallimento della società chiedendo l'ammissione tardiva al passivo per la somma di euro 612.334,34, di cui euro 547.559,63 secondo il privilegio fondiario ed euro 64.774,74 in via chirografaria.

Il collegio osserva:

nel quadro dei rapporti fra esecuzione fondiaria e fallimento che si desume dalla vigente formulazione dell'art. 52 1. fall. (introdotta con il decreto legislativo 12 settembre 2007 n. 169) l'attribuzione del ricavato della vendita che si effettua in sede esecutiva, laddove sia in corso la procedura fallimentare, ha carattere meramente provvisorio, in quanto è in tale ultima sede che deve avvenire definitivamente l'accertamento e la graduazione dei crediti nei confronti del fallito;

il curatore, pertanto, pur non essendo intervenuto in sede esecutiva, ha la possibilità di proporre l'azione di ripetizione per ottenere dal creditore fondiario la restituzione delle somme ricevute in eccesso in tale sede (sulla base del definitivo accertamento e della definitiva graduazione dei crediti nei confronti del fallito avvenuta in sede fallimentare);

Il diritto del creditore fondiario a trattenere le somme riscosse direttamente dall'aggiudicatario o comunque nella procedura esecutiva in altre parole è subordinato nell'*an* e nel *quantum* alla sua ammissione al passivo del fallimento.

La richiesta di ammissione al passivo come formulata dalla odierna opponente si muove dichiaratamente nel quadro di questi principi e non è stato dedotto né in sede di verifica del passivo, né ovviamente nel presente giudizio di opposizione, alcun elemento sulla base del quale si possa desumere che il credito si possa ritenere anche solo in parte definitivamente soddisfatto o comunque estinto.

Nel quadro di questi principi l'importo già oggetto di distribuzione non può essere portato in detrazione perché si deve ritenere assegnato solo in via provvisoria; analogamente permane l'interesse al riconoscimento del privilegio ipotecario, evidentemente destinato ad operare concretamente nei soli limiti dell'attivo ricavato dalla vendita del bene, siccome funzionale al consolidamento della attribuzione effettuata in sede esecutiva.

Per l'importo del credito e degli interessi, e della quota interessi assistita da privilegio ipotecario, si può fare riferimento ai conteggi prodotti in atti, che non sono stati contestati.

L'opposizione pertanto deve essere integralmente accolta. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della curatela.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando,
in accoglimento dell'opposizione,
modifica il decreto del 20.10.21 che ha dichiarato esecutivo lo stato passivo delle domande e delle rivendiche tempestive e tardive del fallimento **DEBITRICE**, e per l'effetto dichiara ammesso il credito di **CREDITORE CESSIONARIO** per € 547.559,63 in via privilegiata ipotecaria e per € 64.774,74 in via chirografaria, oltre interessi maturati e maturandi ai sensi di legge sino al deposito del primo progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto, anche se parzialmente;

condanna il fallimento n. omissis alla rifusione in favore di parte opponente delle spese di lite, che liquida in € 5000,00, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19.07.23.

Il Presidente
dott. Stefano Cardinali